

NUCERA GIUSEPPE GIOVANNI
PIAZZA DEL DUOMO, N 16
20122 MILANO (MI)
giuseppegiovanini.nucera@odcecmilano.it

OGGETTO: Interpello n. 904–313/2025
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
NUCERA GIUSEPPE GIOVANNI
Codice Fiscale: NCRGPP78M29F112B
Istanza presentata il 11/03/2025
Istanza regolarizzata il 17/03/2025
Scadenza dei termini per la risposta il 16/06/2025

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

L'interpellante propone istanza di interpello in ordine alla corretta applicazione delle agevolazioni fiscali per investimenti in start-up innovative in fase di costituzione, richiamando gli articoli 25, 29 e 29-bis del decreto legge n. 179 del 2012 e gli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n. 193 del 2024.

L'interpellante, unitamente a un altro socio, intende costituire una start-up innovativa, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 179 del 2012, conferendo, rispettivamente, la somma di euro 200.000 ed euro 100.000, per un totale di euro 300.000, a titolo di capitale sociale.

La società da costituire:

- sarà iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative;
- rispetterà tutti i requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto legge n. 179 del 2012, come modificato dalla legge n. 193 del 2024.
- non svolgerà attività di agenzia o consulenza come attività prevalente.
- rientrerà nei parametri dimensionali delle PMI secondo la raccomandazione 2003/361/CE.

Tanto premesso, l'istante chiede se e in quale misura, al pari dell'altro socio fondatore, possa beneficiare delle detrazioni fiscali previste dall'art. 29-bis del decreto legge n. 179 e del 2012, come modificato dall'articolo 31 della legge n. 193 del 2024, in relazione ai conferimenti iniziali effettuati in sede di costituzione della società. In particolare, domanda se il limite del 25% del capitale sociale/diritti di governance, introdotto dalla legge n. 193 del 2024 come causa di esclusione dalle agevolazioni, si applichi anche ai conferimenti effettuati dai soci fondatori, in sede di costituzione della società (primo quesito).

In caso affermativo, viene chiesto di sapere se sia possibile strutturare l'operazione in modo da beneficiare comunque delle agevolazioni, ad esempio attraverso conferimenti successivi o mediante l'utilizzo di strumenti finanziari diversi (secondo quesito).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante sostiene che le detrazioni fiscali previste dall'art. 29-bis possano applicarsi anche ai conferimenti iniziali effettuati dai soci fondatori, in quanto:

- la norma non distingue tra investimenti iniziali e successivi;
- lo scopo della norma è incentivare gli investimenti nelle start-up innovative;
- il momento della costituzione è quello in cui il sostegno finanziario è più necessario.

A suo parere, inoltre, il limite del 25% non dovrebbe applicarsi ai conferimenti iniziali dei fondatori poiché:

- la ratio della norma sembra essere quella di evitare partecipazioni di controllo successive;
- l'esclusione dei fondatori dall'agevolazione contrasterebbe con la finalità di incentivare la nascita di start-up innovative;
- la norma fa riferimento a "investimenti" che "generano" partecipazioni qualificate, suggerendo una modifica di assetti preesistenti.

In subordine, qualora l'Agenzia non condivida tale interpretazione l'interpellante ritiene possibile effettuare i conferimenti in più tranche, utilizzare strumenti finanziari partecipativi o convertibili, strutturare l'operazione in modo da mantenere le singole quote sotto il 25%, ad esempio attraverso una diversa qualificazione dell'investimento mediante la sottoscrizione dell'investimento suddiviso in capitale sociale e riserva sovrapprezzo.

Conclude affermando che:

- "al contribuente che ha sottoscritto 200.000 di capitale sociale spetta una detrazione pari ad euro 65.000 sui primi 100.000 euro investiti (65% su 100.000) e sull'eccedenza una ulteriore detrazione di euro 50.000 (50% su 100.000). Complessivamente per tale investimento spetta una detrazione d'imposta pari ad euro 115.000";

- al contribuente che ha sottoscritto 100.000 di capitale sociale "spetta una detrazione pari ad euro 65.000 sui 100.000 euro investiti (65% su 100.000). Si precisa che il contribuente ha un reddito annuo superiore a 75.000 euro".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La legge 16 dicembre 2024 n. 193 (cd. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023"), è intervenuta sulle misure di incentivazione fiscale per le start-up innovative. Il Capo III della legge in esame reca - dagli articoli da 28 a 33 - una serie di modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e incubatori certificati, operando, in primo luogo, sull'articolo 25 del decreto 18 ottobre 2012, n. 179, che riporta le definizioni di start-up innovativa e di incubatore certificato. Tali definizioni sono state aggiornate (articoli 28-30) ed è stato modificato il regime di incentivi in materia di start-up e incubatori certificati (articoli 31-33).

L'articolo 28 ("Modifiche alla definizione di start-up innovativa"), al comma 1, modificando l'articolo 25, comma 2, del decreto legge n. 179 del 2012, stabilisce che per essere considerata start-up innovativa un'impresa debba essere una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che non svolge attività prevalente di agenzia e consulenza.

Il comma 1-bis ha aggiunto i seguenti commi all'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012:

- il comma 2-bis, il quale dispone che la permanenza nel Registro delle start-up innovative, di cui al comma 8, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita sino a complessivi n. 5 anni dalla data di iscrizione nel registro, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);

b) stipula di almeno un contratto di sperimentazione con una Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 158, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2023;

c) registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1 del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile o dell'occupazione, superiore al 50% dal secondo al terzo anno;

d) costituzione di riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso ottenimento di un finanziamento convertendo, o aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione che non va oltre quella di minoranza, da parte di investitore terzo professionale, un incubatore o acceleratore certificato, un investitore vigilato, un business angel ovvero attraverso equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);

e) ottenimento di almeno un brevetto;

- il comma 2-ter, che consente l'estensione del termine di n. 5 anni complessivi per la permanenza nel registro di cui al comma 8 per ulteriori periodi due anni, sino a un massimo di n. 4 anni complessivi;

- il comma 2-quater, secondo cui nei casi di cui al comma 2-bis e 2-ter resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 7-bis (che eleva a regime i benefici fiscali relativi a deduzioni di costi o investimenti effettuati in start-up, previsti dai commi 1, 4 e 7 del medesimo articolo 29), mantenendo inalterato quanto disposto in materia di detrazioni fiscali a favore degli investimenti in start-up innovative.

L'articolo 31 ("Ulteriori misure di incentivazione") della legge n. 193 del 2024, al comma 2 apporta alcune modificazioni all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 (cd. incentivi in regime "de minimis"). In particolare:

- la lettera a), integrando il comma 1 dell'articolo 29-bis, stabilisce che le agevolazioni ivi previste si applicano a condizione che l'investimento effettuato "non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up - direttamente, ovvero anche attraverso società controllata o collegata - per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio;

- la lettera b), inserendo il comma 1-bis) al citato articolo, incrementa la percentuale di detrazione di cui al comma 1 (dal 50) al 65 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2025;

- la lettera c), modificando il successivo comma 2, puntualizza che la detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative, non più se semplicemente

iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento, bensì solo sino al terzo anno di iscrizione;

- la lettera d), integrando il comma 3, esclude la decadenza dal predetto beneficio nel caso di cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tre anni, qualora ciò sia avvenuto per ragioni indipendenti dalla volontà del contribuente. Inoltre, stabilisce che la detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a fare data dalla disposizione di bonifico alla start-up della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale" e trascrizione in riserva patrimoniale.

Alla luce di quanto sopra, per effetto di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera a), della legge n. 193 del 2024, in vigore dal 18 dicembre 2024, la detrazione di cui all'articolo 29-bis del d.l. 179 del 2012 è condizionata, tra l'altro, al fatto che l'investimento nella start-up non produca, in capo all'investitore, una partecipazione qualificata di tale soggetto, superiore al 25 per cento del relativo capitale sociale o dei diritti di governance.

Come si legge nel dossier parlamentare "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 - A.S. n. 1318", del 4 dicembre 2024, la lettera a) in commento "prevede l'esclusione del diritto alla detrazione nei seguenti casi: - qualora le somme investite producano una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance".

Di conseguenza, ferma restando la nozione di investimento agevolato, oggetto dei chiarimenti resi con la circolare 11 giugno 2014 n. 16, al paragrafo 6.3, si ritiene che, in sede di costituzione della start-up innovativa, la detrazione spetti solo se risulti rispettato,

in capo al contribuente, il nuovo limite di partecipazione previsto dal novellato comma 1 dell'articolo 29-bis del d.l. n. 179 del 2012.

Alla luce di ciò, con riferimento al primo quesito, nel caso in esame trova applicazione la causa di esclusione dall'agevolazione fiscale in parola, come introdotta dall'articolo 31, comma 2, lettera a), della legge n. 193 del 2024, la quale trova applicazione con esclusivo riguardo al limite complessivo dell'investimento qualificato, considerando la percentuale di partecipazione e senza distinguere tra conferimenti effettuati dai soci fondatori in sede di costituzione della società e investimenti successivi effettuati da parte di tali soci o di altri investitori.

Quanto al secondo quesito, si ritiene invece che lo stesso sia da considerarsi inammissibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del d. lgs. n. 156 del 2015, in quanto privo di una specifica richiesta di carattere interpretativo relativo all'applicazione di una norma tributaria. Con tale quesito, infatti, l'istante ha esclusivamente domandato che la scrivente si pronunci sulle modalità per "strutturare l'operazione" di costituzione della start-up innovativa in modo da beneficiare comunque dell'agevolazione fiscale, in presenza della condizione ostativa in commento e indicata all'articolo 29-bis, comma 1, del d.l. 179 del 2012. Sul tema, appare utile ricordare, che, come chiarito al paragrafo 2.1 della circolare n. 21 del 20 giugno 2022, "(...) le questioni interpretative, oggetto di un'istanza di interpello, devono necessariamente riguardare l'interpretazione di una norma di natura tributaria in relazione alla quale il contribuente è tenuto a dimostrare, ai fini dell'ammissibilità della stessa, la sussistenza delle obiettive condizioni che rendono incerta la sua applicazione. In particolare, ai fini della ricorrenza di tali condizioni, nell'istanza presentata il contribuente non può limitarsi ad invocare

genericamente l'esistenza di un dubbio interpretativo, ma, al fine di consentire all'Agenzia di esprimere il proprio parere, deve, altresì, definire esattamente la questione interpretativa incerta ed esporre, in maniera chiara, le considerazioni che, in relazione alla fattispecie concreta rappresentata, rendono obiettivamente incerta l'applicazione della norma fiscale, anch'essa precisamente individuata qualora non desumibile dal quesito formulato".

I documenti citati sono consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

**Firma su delega (prot. n. 170155 del 20 dicembre
2024) del DIRETTORE REGIONALE
Antonino Di Geronimo**

**LA CAPO UFFICIO
Paola Alfieri
(firmato digitalmente)**